

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4-6 OTTOBRE 2018**

**PROPOSTA DI MOZIONE CONGRESSUALE PRESENTATA DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI CATANIA AVV. LUIGI MARIA VITALI E DAL DELEGATO CONGRESSUALE DEL FORO DI MESSINA AVV. LUIGI GIACOBBE**

**INTEGRAZIONE DELLA MOZIONE PROPOSTA DAL CNF SUL RUOLO DELL'AVVOCATURA E LA COSTITUZIONE**

**PROPOSTA DI LEGGE PER LA MODIFICA DEL COMMA 9 dell'art 21 LEGGE 247/12 RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE**

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito in Catania dal 04 al 06 Ottobre 2018

**RILEVATO**

Che ai sensi dell'art 39, comma 1 della legge 247/12 il Consiglio Nazionale Forense ha convocato il XXIV Congresso Nazionale forense nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018 con il titolo “ Il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella Costituzione”, individuando tra i diversi sottotemi la “ Costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell'Avvocato e relativa proposta normativa” ;

che la l. 247/ 12 recante la nuova disciplina della professione forense prevede all'art 21 commi 8 e 9

*“8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.*

*9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”;*

che con delibera del comitato dei delegati del 31 gennaio 2014 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 che ha previsto all'art 7 la misura dei contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, prescindendo da ogni riferimento reddituale

**CONSIDERATO**

che il CNF ha inteso presentare una mozione con la quale proporre l'inserimento nella sezione II del titolo IV della Costituzione della figura dell'Avvocato;

che in particolare il CNF propone una revisione costituzionale dell'art 11 della Costituzione con l'inserimento dei seguenti commi 3-5

*“Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale” (comma 3);*

*“L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense” (comma 4).*

*“La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponentiale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione”( comma 5);*

che la costituzionalizzazione della figura dell' "Avvocato " mediante la modifica dell' art 111 cost non può prescindere dal riconoscimento della sua libertà e autonomia e dal collegamento con l' art 33 cost, comma 5 che prevede per l' accesso e l' esercizio delle professioni regolamentate esclusivamente il requisito dell' abilitazione. Con la conseguenza che qualsiasi impedimento o limitazione ( quale e ' l' imposizione di un contributo minimo di elevata entità indipendente dal raggiungimento di un determinato reddito) all' esercizio della professione di avvocato deve ritenersi in contrasto con il 5 comma dell' art 33 cost e con la costituzionalizzazione della figura .

La libertà di esercizio della professione deve essere garantita perchè espressione di un valore costituzionale fondamentale quale la difesa in giudizio.

Nessuna libertà di esercitare la professione può sussistere laddove una previsione di legge imponga il versamento di un contributo minimo di elevata entità indipendentemente dalla considerazione del raggiungimento di un adeguato reddito .

La norma denunciata lede , peraltro, la dignità morale dei soggetti che hanno conseguito l’abilitazione professionale, ma non hanno la possibilità di sostenere gli oneri contributivi fissati dall’ente di previdenza forense, costringendoli, pertanto, a cancellarsi dall’Albo ovvero a non iscriversi ad esso, precludendo loro, quindi, la possibilità di esercitare l’attività professionale e di realizzare in tal modo la propria personalità e privando al contempo il soggetto del minimo vitale per sopravvivere

**Appare pertanto necessario modificare il comma 9 dell’art 21 legge n. 247 del 2012, che conferisce tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei criteri puntuali e precisi per l’esercizio della normazione secondaria, lasciando, in tal modo, al mero arbitrio della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi parametro di controllo, condizionando di fatto l’esercizio della professione e introducendo un sistema di selezione puramente economico, dovendosi, viceversa, vincolare Cassa Forense al rispetto, nella determinazione della contribuzione, a criteri di proporzionalità e progressività rispetto al reddito prodotto dall’Avvocato, senza prevedere minimi contributivi obbligatori slegati dal reddito, per i seguenti**

#### MOTIVI

**1)Violazione di legge e illegittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 9, della Legge n. 247 del 2012 per violazione del principio di legalità di cui agli artt. 23, 97, 113 della Costituzione nonché del canone di ragionevolezza della legge di cui all’articolo 3 della Costituzione.**

L’articolo 21, comma 9, della legge n. 247 del 2012 conferendo tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei criteri puntuali e precisi per l’esercizio della normazione secondaria, lascia al mero arbitrio della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi

parametro di controllo, con conseguente violazione del principio di legalità, i cui parametri normativi di riferimento sono costituiti proprio dagli artt. 97, 23 e 113 Cost.

Pur volendo escludere, in aderenza ai più recenti arresti giurisprudenziali, la natura tributaria dell'obbligazione contributiva, non vi è dubbio che trattasi di una prestazione patrimoniale diretta a contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori.

L'entità di detto "contributo minimo", inteso come prestazione (c.d. di solidarietà) patrimoniale imposta dalla legge, non può essere determinato semplicemente con un Regolamento in virtù del principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione

L'espressione "in base alla Legge" contenuta nell'art. 23 Cost. implica che la Legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione" (Sent. n. 4/1957). Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 190 del 2007, ove la Consulta ha affermato che, affinché possa dirsi osservata la riserva relativa di cui all'art. 23 Cost., è necessario che "la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione.

**2) Violazione di legge e illegittimità dell'articolo 21, comma 9 della legge n. 247 del 2012 per violazione dei principi comunitari sulla concorrenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 247 del 2012 per violazione dell'articolo 41 della Costituzione nonché degli artt. 2, 3, 4 e 33, comma 5, 41 e 53 della Costituzione.**

L'art. 21, comma 9 fa nascere conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento del contributo previdenziale dalla iscrizione alla Cassa indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito.

L'art. 33, comma 5, della Costituzione prevede, per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate, esclusivamente il requisito dell'abilitazione che si consegue tramite un esame di Stato finalizzato a valutare le capacità intellettuali e la preparazione tecnica dell'aspirante avvocato, con la conseguenza che qualsiasi impedimento o limitazione all'esercizio della professione di avvocato deve ritenersi in contrasto con il citato comma 5 dell'art. 33 Cost.

Non può ritenersi ragionevole una previsione di legge che imponga il versamento di un contributo minimo di elevata entità indipendentemente dalla considerazione del raggiungimento di un adeguato reddito che consenta di adempiere all'obbligo previdenziale unitamente agli altri obblighi fiscali, senza privare al contempo il soggetto del minimo vitale per sopravvivere.

Chi ha percepito redditi professionali minimi subisce un sacrificio certamente non proporzionale rispetto al reddito prodotto, come invece impone il principio di progressività.

Inoltre sussiste violazione del disposto artt. 15 paragrafo 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul patrimonio o la nascita, non potendo, pertanto, le condizioni economiche rappresentare un ostacolo e comunque un valido discrimen ai fini della valutazione dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocato.

**3) Violazione di legge e eccezione di incostituzionalità dell'art. 21 della legge n. 247/2012 per conflitto con gli artt. 3, comma 2, 4 ultimo comma, 33 e 117 Cost.**

L'interpretazione dell'art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012 preferibile e costituzionalmente orientata è quella secondo la quale tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell'unico sistema previdenziale, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex L. n. 576/1980, sia quelli che non vi rientrano, con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel "mercato".

**4) Violazione di legge e violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e violazione dei Trattati U.E. e E.D.U.**

Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo fisso seppur (edulcorato) al "minimo", rappresenta un'evidente violazione del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto dall'art.53 Cost. Inoltre la contribuzione minima sottopone i percettori di reddito da 0 a 20.000 euro ad un'aliquota doppia rispetto all'aliquota normale di contribuzione soggettiva che oggi è pari al 14,50% del reddito pensionabile . La natura regressiva dell'aliquota del contributo soggettivo da 0 a 20mila circa di reddito percepito viola i criteri di ragionevolezza e di uguaglianza e rischia di portare fuori dalla professione migliaia e migliaia di avvocati.

**Tutto ciò premesso e considerato**

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

**DÀ MANDATO**

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il Governo l'approvazione di un percorso normativo che porti alla predetta riforma, regolamentando l'intera materia nel senso auspicato .